

PROCURA DELLA REPUBBLICA TRAPANI



CARTA DEI SERVIZI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRAPANI

CARTA DEI SERVIZI

INDICE

PRESENTAZIONE	7
1. INTRODUZIONE	9
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	9
1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	9
2. LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI	11
2.1 FUNZIONI E COMPETENZE	11
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	13
2.3 COME RAGGIUNGERCI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	15
3. I SERVIZI	17
3.1 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	17
3.1.1 Certificato del Casellario Giudiziale	17
3.1.2 Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale	19
3.1.3 Certificato dei carichi pendenti	21
3.1.4 Certificato di chiusa inchiesta	23
3.1.5 Certificato di espiata pena	25
3.2 ATTIVITÀ DI INDAGINE	27
3.2.1 Comunicazione di iscrizioni nel registro delle Notizie di Reato	27
3.2.2 Rilascio copie di atti processuali	29
3.3 ALTRI SERVIZI	30
3.3.1 Legalizzazione documenti e apostille	30
3.3.2 Istanza di dissequestro	32
3.3.3 Permesso di colloquio con persona detenuta	33
3.3.4 Liquidazione spese di giustizia – Custodi Giudiziari	35
3.3.5 Liquidazione spese di giustizia – Servizi di intercettazione e noleggio apparati	36
3.3.6 Liquidazione spese di giustizia – Consulenti Tecnici d'Ufficio	37

3.4 INFORMAZIONI UTILI	38
3.4.1 Presentazione di denunce, querele ed esposti	38
3.4.2 Autocertificazione	40

ALLEGATI

Tabella dei diritti di copia	42
Acronimi, abbreviazioni	43
Glossario	44
Indirizzi utili	46

PRESENTAZIONE

La Procura della Repubblica di Trapani ha aderito, nel 2013, al progetto nazionale, promosso dal Ministero della Giustizia, di diffusione delle best practices in corso di realizzazione negli Uffici Giudiziari italiani.

L'adesione al progetto ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza dei servizi e introdurre un modello di comunicazione più efficace e utile nei confronti dei cittadini e, in generale, verso tutti coloro che siano direttamente o indirettamente interessati alle attività dell'ufficio.

In tale contesto si colloca questa prima Carta dei servizi della Procura della Repubblica di Trapani che non è un mero elenco di informazioni utili ma vuole rappresentare un patto che l'ufficio stringe con il territorio e la comunità.

Non solo, quindi, una guida ai servizi, ma anche un impegno a rendere trasparente la struttura organizzativa, comprensibili le regole che disciplinano l'attività, chiare le modalità con cui si opera, nella convinzione che la comunicazione con il cittadino sia un valore aggiunto imprescindibile per la qualità e l'efficienza del servizio giustizia.

La Procura della Repubblica, infatti, sente forte la responsabilità del proprio lavoro, consapevole che la legalità è il valore fondamentale di ogni società che vuole rispettare e valorizzare il proprio territorio, incrementare la produttività, dare un futuro alle nuove generazioni, ma anche che la legalità non può che essere il frutto di una collaborazione sinergica tra istituzioni e popolazione.

La Carta dei Servizi nasce dal coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio che ha cercato un linguaggio il

PRESENTAZIONE

più possibile semplice e chiaro per orientare i numerosi cittadini, ma anche gli stranieri, che ogni giorno si rivolgono alla Procura della Repubblica di Trapani. Si tratta non di un punto di arrivo ma dell'avvio di un percorso che proseguirà con la rivisitazione e implementazione del sito web e con la pubblicazione di un bilancio sociale con cui si è scelto di “rendere conto” delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti.

**MARIA GRAZIA
ACCORDINO**
DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO

MARCELLO VIOLA
PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
DI TRAPANI

1. INTRODUZIONE

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è un documento che descrive le modalità di erogazione dei servizi offerti dall'Ufficio Giudiziario allo scopo di facilitare gli utenti nella comprensione, nell'accesso e nella fruizione di tali servizi.

La Procura si è impegnata nell'elaborazione della Carta in un'ottica di trasparenza e di incremento della qualità dei servizi, ritenendola uno strumento di comunicazione diretta ed efficace per la cittadinanza e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta ha, quindi, lo scopo di favorire il rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e l'utente, fornendo risposte chiare e semplici alle richieste informative avanzate comunemente dai cittadini agli uffici della Procura, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici.

Tutte le informazioni presenti nella Carta dei Servizi sono riportate anche sul sito internet della Procura con un maggiore grado di dettaglio e di aggiornamento.

1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita per dare una visione complessiva e dettagliata, seppur sintetica, dei servizi offerti dalla Procura.

Nella prima parte sono descritte in termini essenziali le funzioni, la struttura organizzativa e l'ubicazione della Procura. Sono forniti, inoltre, i contatti dell'Ufficio e altri indirizzi utili.

Nella seconda parte si riportano i principali servizi erogati dalla Procura, presentati tramite schede informative con una struttura standard che faciliti l'utente nell'ottenimento delle informazioni desiderate. In particolare, ove previsti, i moduli per accedere ai servizi sono scaricabili dal sito internet della Procura.

1. INTRODUZIONE

Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- **COS'È**
breve e chiara descrizione del servizio da richiedere
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO**
indicazione degli utenti che hanno diritto a richiedere il servizio
- **COME SI RICHIEDE**
procedura e documentazione necessaria alla richiesta del servizio
- **DOVE SI RICHIEDE**
indicazione dell'Ufficio Competente e dei recapiti ai quali fare riferimento
- **COSTI**
indicazione di eventuali costi
- **TEMPI**
tempi di esecuzione del servizio o di rilascio della documentazione richiesta

L'eventuale modulistica prevista per i singoli servizi può essere reperita sul sito web della Procura di Trapani all'indirizzo: www.procura.trapani.it

2. LA PROCURA della Repubblica di Trapani

2.1 FUNZIONI E COMPETENZE

Gli Uffici della Procura della Repubblica sono istituiti presso ciascun Tribunale, cioè presso il Giudice di primo grado competente a giudicare sulla maggior parte delle questioni di carattere civile o penale.

In particolare, i principali compiti della Procura della Repubblica, come disciplinati dall'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, sono riportati nel dettaglio, di seguito.

L'indagine penale e la partecipazione al processo penale

I Magistrati della Procura svolgono le attività necessarie ad accertare se un determinato fatto, segnalato da un cittadino o dalle Forze di Polizia, costituisca un reato e, nel caso in cui effettivamente si configuri tale ipotesi, chi ne sia il responsabile.

La partecipazione al processo penale

Il Pubblico Ministero è il titolare delle indagini che svolge con il supporto della Polizia Giudiziaria e con l'obiettivo di acquisire le fonti di prova che consentano di ricostruire il fatto reato e individuare il colpevole. Egli svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Al termine dell'attività investigativa, la cui durata è determinata dal codice, il Magistrato può richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale.

Viene richiesta l'archiviazione, principalmente, se la notizia di reato risulta infondata, se non è stato possibile individuare l'autore, se l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova non consente di potere sostenere l'accusa nel processo.

Viene esercitata l'azione penale laddove le fonti di prova raccolte siano ritenute sufficienti per istaurare un processo penale che si svolgerà davanti a un Giudice terzo che dovrà in modo imparziale verificare e valutare quanto sostenuto dal Pubblico Ministero e dall'indagato.

Nel processo penale il Pubblico Ministero rappresenta "la pubblica accusa" con l'unico obiettivo di accertare, nel rispetto delle regole, la verità e quindi di giungere a una sentenza giusta.

L'esecuzione delle sentenze penali

A processo concluso, quando la sentenza è diventata irrevocabile, l'accertamento della responsabilità in ordine a un determinato fatto diviene definitivo e cristallizzato nella sentenza emessa "in nome del popolo italiano".

Nel caso di condanna, la pena irrogata con la sentenza viene eseguita dal Pubblico Ministero che emette l'ordine di carcerazione e scarcerazione ed esegue i provvedimenti resi dal Giudice dell'esecuzione e dalla magistratura di sorveglianza.

L'intervento in alcuni procedimenti civili

Nelle controversie regolate dal diritto civile, relativamente alle ipotesi in cui si discute di fattispecie che non costituiscono reato, ma sussiste comunque un rilevante interesse pubblico, la legge prevede che il Pubblico Ministero intervenga, per tutelare gli interessi della comunità e delle persone deboli, ad esempio i minori nelle cause di separazione e di divorzio, le persone che per motivi fisici o psichici non sono in grado di curare i propri interessi, i creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato fallimentare del debitore.

Il rilascio di certificazioni

La Procura svolge anche compiti di natura amministrativa, il principale dei quali, nei rapporti con il grande pubblico, è rappresentato dal servizio di certificazione.


Si tratta del rilascio di certificati che in diverse situazioni della vita quotidiana sono richiesti ai cittadini, tra l'altro per ottenere un lavoro o l'iscrizione a un albo professionale e che attestano la sussistenza o meno di condanne penali per i soggetti interessati (certificati penali) o la pendenza di procedimenti penali per i quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva (certificati dei carichi pendenti).

2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Procura di Trapani, come tutti gli Uffici Giudiziari, è organizzata secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa.

La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Procuratore, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in Uffici o Sezioni, unità organizzative che svolgono attività di supporto all'autorità giurisdizionale con compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di rilascio di certificazioni, di registrazione e custodia degli atti, nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale.



2.3 COME RAGGIUNGERCI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

La Procura della Repubblica di Trapani si trova in Corso XXX Gennaio, in corrispondenza dell'incrocio con Corso Italia, ed è situata all'interno del Palazzo di Giustizia.



Procura della Repubblica di Trapani

Indirizzo: Via XXX Gennaio - 91010 Trapani (TP)

Recapito telefonico: Centralino Procura 0923/ 802111

E-mail: procura.trapani@giustizia.it

PEC: prot.procura.trapani@giustiziacert.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 80006510814

Come raggiungerci dalla Stazione Ferroviaria

Uscire dalla Stazione Ferroviaria su Via dei Vespri;
percorrere Via dei Vespri fino all'incrocio con Via degli Spalti;
svoltare a sinistra lungo Via degli Spalti fino all'incrocio con Via Osorio;
svoltare a destra lungo Via Osorio fino all'incrocio con Via XXX Gennaio;
svoltare a sinistra lungo Via XXX Gennaio.

Come raggiungerci dall'Aeroporto Falcone Borsellino

Percorrere la A29/E90 e A29dir/E933 in direzione Trapani;
alla rotatoria prendere la 3° uscita e percorrere il Raccordo Autostradale Via
Alessandro De Santis;
continuare su Via Alessandro De Santis per circa 700 mt quindi svoltare a
destra su SP29;
percorrere la SP29 per 1 km fino all'incrocio con SS115;
percorrere SS115 per circa 800 mt quindi svoltare a sinistra su Via Giovanni
Battista Fardella;
percorrere Via Giovanni Battista Fardella per 1,2 km fino all'incrocio con Via
Spalti;
svoltare a sinistra su Via Spalti fino all'incrocio con Via Osorio;
svoltare a destra su Via Osorio fino all'incrocio con Via XXX Gennaio;
svoltare a sinistra su Via XXX Gennaio.

Come raggiungerci dall'Aeroporto Florio

All'uscita dell'aeroporto prendere la SP21 in direzione Trapani lungo la Strada
a Scorrimento Veloce Trapani – Marsala (E931/SS115) in direzione Trapani;
percorrere la E931/SS115 fino all'incrocio con Via Giovanni Battista Fardella;
percorrere Via Giovanni Battista Fardella fino all'incrocio con Via Spalti;
svoltare a sinistra su Via Spalti fino all'incrocio con Via Osorio;
svoltare a destra su Via Osorio fino all'incrocio con Via XXX Gennaio;
svoltare a sinistra su Via XXX Gennaio.

3. I SERVIZI

3.1 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.1.1 Certificato del Casellario Giudiziale

Cos'è	<p>Riporta i provvedimenti definitivi risultanti a carico di una persona fisica e può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• generale, riportante la “storia” giudiziaria, ovvero tutte le iscrizioni conseguenti a provvedimenti giudiziari definitivi in materia penale, civile e amministrativa;• penale, riportante tutte le iscrizioni conseguenti a provvedimenti giudiziari definitivi in materia penale;• civile, riportante tutte le iscrizioni conseguenti a provvedimenti giudiziari definitivi in materia civile e le pene accessorie che limitano la capacità civile del condannato. <p>Ha validità di sei mesi dalla data del rilascio e può essere richiesto in qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.</p> <p>Dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche tali certificati sono sostituiti obbligatoriamente da autocertificazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art.15 legge 183/2011).</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato; il genitore esercitante la potestà o il tutore nel caso di minorenni o interdetti.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità del firmatario;• delega sottoscritta dal richiedente il certificato;• fotocopia del documento di identità del delegato. <p>Nella delega deve essere specificato se questa vale anche per il ritiro del certificato.</p>
Come si richiede	<p>Il certificato può essere richiesto presentando istanza presso lo sportello competente o tramite posta.</p> <p>La domanda deve essere corredata di:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;• marche da bollo e i diritti dovuti;• delega firmata dall'interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato). <p>Per le richieste via posta il destinatario deve coincidere con la persona a cui si riferisce il certificato. Alla domanda è necessario allegare, oltre ai documenti descritti ai punti precedenti, anche una busta compilata con l'indirizzo del richiedente e affrancata per la risposta.</p>
Dove si richiede	<p>Il certificato del Casellario Giudiziale può essere richiesto all'Ufficio del Casellario presso la Procura della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.</p> <p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di persona alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale;• via posta inviando la richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani, Ufficio del Casellario Giudiziale, Via XXX Gennaio, 91100 Trapani (TP).
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Una marca da bollo da € 16,00;• Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di segreteria (€ 7,36 se il certificato è richiesto con urgenza). <p>Per i certificati ad uso concorso, volontariato ed emigrazione non è necessaria la marca da € 16,00 ma solo quella da € 3,68.</p> <p>Il rilascio all'interessato è gratuito quando il certificato è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• per controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria;• per le procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione;• per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario;• per un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio.
Tempi	<ul style="list-style-type: none">• I certificati con urgenza: 2 giorni lavorativi• I certificati senza urgenza: 5 giorni lavorativi

3.1.2 Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale

Cos'è	<p>Riporta tutte le iscrizioni a carico di una persona fisica esistenti presso il casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale, penale e/o civile.</p> <p>La visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario.</p> <p>Può essere richiesto in qualsiasi Ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato; il genitore esercente la potestà o il tutore, nel caso di minorenni o interdetti.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità del firmatario;• delega sottoscritta dal richiedente il certificato;• fotocopia del documento di identità del delegato. <p>Nella delega deve essere specificato se questa vale anche per il ritiro del certificato.</p>
Come si richiede	<p>Il certificato può essere richiesto presentando richiesta presso lo sportello competente o tramite posta.</p> <p>La richiesta deve essere corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;• marche da bollo e i diritti dovuti;• delega firmata dall'interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato). <p>Per le richieste via posta il destinatario deve coincidere con la persona a cui si riferisce il certificato. Alla domanda è necessario allegare, oltre ai documenti descritti ai punti precedenti, anche una busta compilata con l'indirizzo del richiedente e affrancata per la risposta.</p>

Dove si richiede	<p>Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto all'Ufficio del Casellario presso le Procura della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.</p> <p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di persona alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale;• via posta inviando la richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani, Ufficio del Casellario Giudiziale, Via XXX Gennaio, 91100 Trapani (TP).
Costi	<p>Esente da costi</p>
Tempi	<ul style="list-style-type: none">• I certificati con urgenza: 2 giorni lavorativi• I certificati senza urgenza: 5 giorni lavorativi

3.1.3 Certificato dei carichi pendenti

Cos'è	<p>Attesta l'esistenza o meno di procedimenti penali pendenti ossia procedimenti nei quali è stata esercitata l'azione penale.</p> <p>Precisamente si tratta di procedimenti a carico di una persona fisica pendenti davanti al Giudice penale e non ancora conclusi con provvedimento definitivo.</p> <p>Non si tratta, quindi, di un certificato generale, in quanto riguarda solo i procedimenti pendenti davanti al Giudice del Circondario di competenza della Procura.</p> <p>Il certificato ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>Dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche tali certificati sono sostituiti obbligatoriamente da autocertificazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art.15 legge 183/2011).</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato; il genitore esercitante la potestà o il tutore nel caso di minorenni o interdetti.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità del firmatario;• delega sottoscritta dal richiedente il certificato;• fotocopia del documento di identità del delegato. <p>Nella delega deve essere specificato se questa vale anche per il ritiro del certificato.</p>
Come si richiede	<p>Il certificato può essere richiesto presentando l'istanza presso lo sportello competente o tramite posta.</p> <p>La richiesta deve essere corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;• marche da bollo e i diritti dovuti;• delega firmata dall'interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato).

	<p>Per le richieste via posta il destinatario deve coincidere con la persona a cui si riferisce il certificato. Alla domanda è necessario allegare, oltre ai documenti descritti ai punti precedenti, anche una busta compilata con l'indirizzo del richiedente e affrancata per la risposta.</p>
Dove si richiede	<p>Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto all'Ufficio del Casellario presso le Procura della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.</p> <p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di persona alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale;• via posta inviando la richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani, Ufficio del Casellario Giudiziale, Via XXX Gennaio, 91100 Trapani (TP).
Costi	<p>Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di segreteria (€ 7,36 se il certificato è richiesto con urgenza).</p>
Tempi	<ul style="list-style-type: none">• I certificati con urgenza: 2 giorni lavorativi• I certificati senza urgenza: 5 giorni lavorativi

3.1.4 Certificato di chiusa inchiesta

Cos'è	<p>Attesta la chiusura di un procedimento penale. Viene normalmente richiesto al fine di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice, ad esempio nei casi di incendio, furto o sinistro stradale. Certifica l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti iscritto in relazione a uno dei reati di cui sopra.</p> <p>Può essere rilasciato solo dopo il decreto di archiviazione del procedimento emesso del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) su richiesta della Procura territorialmente competente con riferimento al luogo in cui è stato commesso il reato.</p> <p>N.B. L'art. 34 ter della legge 24 marzo 2012, n. 27 , di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" fa obbligo alle compagnie di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo il caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 642 c.p. (danneggiamento fraudolento di beni assicurati).</p> <p>Dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche tali certificati sono sostituiti obbligatoriamente da autocertificazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art.15 legge 183/2011).</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato; il genitore esercente la potestà o il tutore, nel caso di minorenni o interdetti.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità del firmatario;• delega sottoscritta dal richiedente il certificato;• fotocopia del documento di identità del delegato. <p>Nella delega deve essere specificato se questa vale anche per il ritiro del certificato.</p>

Come si richiede	<p>Il certificato può essere richiesto presentando istanza presso lo sportello competente o tramite posta.</p> <p>La richiesta deve essere corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;• marche da bollo e i diritti dovuti;• delega firmata dall'interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato);• copia della denuncia di furto, qualora non si conoscano gli estremi del procedimento penale. <p>Per le richieste via posta il destinatario deve coincidere con la persona a cui si riferisce il certificato. Alla domanda è necessario allegare, oltre ai documenti descritti ai punti precedenti, anche una busta compilata con l'indirizzo del richiedente e affrancata per la risposta.</p>
Dove si richiede	<p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di persona alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso il Front Office della Procura in atto incardinato nell'ambito dell'Ufficio Registro Generale;• via posta inviando la richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani, Front Office, Via XXX Gennaio, 91100 Trapani (TP).
Costi	Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di segreteria
Tempi	Il certificato è rilasciato entro 5 giorni lavorativi

3.1.5 Certificato di espiata pena

Cos'è	<p>Il certificato di espiata pena attesta che il condannato ha espiato la pena in esecuzione presso la Procura della Repubblica.</p> <p>Il condannato può chiedere il rilascio del certificato, ad esempio, per la procedura di riabilitazione o per la chiusura di quella di interdizione legale durante la pena.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato; il genitore esercente la potestà o il tutore, nel caso di minorenni o interdetti.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità del firmatario;• delega sottoscritta dal richiedente il certificato;• fotocopia del documento di identità del delegato. <p>Nella delega deve essere specificato se questa vale anche per il ritiro del certificato.</p>
Come si richiede	<p>Il certificato può essere richiesto presentando istanza presso lo sportello competente o tramite posta.</p> <p>La richiesta deve essere corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;• marche da bollo e i diritti dovuti;• delega firmata dall'interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato);• copia della denuncia di furto, qualora non si conoscano gli estremi del procedimento penale;• atto di nomina del tutore, se la richiesta è depositata dal tutore per conto della persona interdetta. <p>Coloro i quali richiedono il certificato a mezzo posta debbono inviare l'istanza corredata dai documenti descritti ai punti precedenti, nonché una busta compilata con l'indirizzo del richiedente, al fine di poter verificare la coincidenza tra quest'ultimo e la persona a cui si riferisce il certificato.</p>

Dove si richiede	<p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di persona alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso l'ufficio esecuzione penale;• via posta inviando la richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani, Front Office, Via XXX Gennaio, 91100 Trapani (TP).
Costi	Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di segreteria
Tempi	3 giorni lavorativi

3.2 ATTIVITÀ DI INDAGINE

3.2.1 Comunicazione di iscrizioni nel registro delle Notizie di Reato

Cos'è	<p>È la procedura che consente di conoscere l'esistenza di indagini preliminari in atto riguardanti la propria persona. Non possono essere comunicate le iscrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• coperte da segreto istruttorio perché relative ai gravi reati indicati nell'art. 407, comma 1, lettera a) del Codice di Procedura Penale;• che il Procuratore ritenga di segretare per opportunità investigativa (la segretezza può comunque avvenire una sola volta e durare non più di tre mesi).
Chi può richiederlo	La persona sottoposta a indagini, la persona offesa e i rispettivi difensori
Come si richiede	<p>Presentando all'Ufficio competente apposita richiesta e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;• la copia della visura camerale (nel caso di società);• la delega sottoscritta dall'interessato e le fotocopie dei documenti d'identità di delegato e delegante (se la richiesta non è depositata dall'interessato stesso);• l'atto di nomina, corredata dalla fotocopia del documento d'identità del cliente se la richiesta è depositata dall'avvocato difensore. <p>È possibile richiedere il certificato delle iscrizioni risultanti dal Registro Notizie di Reato anche a mezzo posta, inviando la richiesta di comunicazione delle iscrizioni, copia della querela (se persona offesa) o del verbale d'identificazione (se indagato), copia del documento d'identità e una busta preaffrancata intestata al richiedente, che l'ufficio utilizzerà per trasmettere il certificato.</p> <p>Gli avvocati possono, altresì, inviare richiesta informatica attraverso la piattaforma Lextel.</p>

Dove si richiede	<p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di persona alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso il Front Office incardinato presso l'ufficio Registro Generale;• via posta inviando la richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani, Front Office, Via XXX Gennaio, 91100 Trapani (TP).
Costi	<p>Il servizio è esente da bolli e diritti di segreteria</p>
Tempi	<p>La comunicazione è rilasciata, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, dopo 10 giorni lavorativi.</p>

3.2.2 Rilascio copie di atti processuali

Cos'è	<p>È la possibilità di visionare e ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei procedimenti in fase dibattimentale;• degli atti depositati per i quali sia stato notificato l'avviso di conclusione indagini;• dei procedimenti in archivio, su autorizzazione del Procuratore.
Chi può richiederlo	<p>Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell'ambito del procedimento penale. Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. e ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti.</p>
Come si richiede	<p>Deve essere compilato e depositato l'apposito modulo di richiesta, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la fotocopia del documento d'identità;• l'eventuale notifica del provvedimento o la documentazione della propria qualità di parte;• l'atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d'identità del cliente (se la richiesta è depositata dall'avvocato difensore).
Dove si richiede	<p>Presso l'Ufficio competente in funzione della fase processuale in corso</p>
Costi	<p>All'atto del rilascio deve essere corrisposto il relativo diritto di copia, mediante apposizione di diritti di segreteria il cui importo è determinato in relazione al numero di copie richieste e al tipo di richiesta (con o senza urgenza).</p> <p>La tabella dei diritti di copia è riportata nella sezione allegati.</p>
Tempi	<ul style="list-style-type: none">• Le copie richieste con urgenza sono rilasciate entro 2 giorni lavorativi• Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate entro 5 giorni lavorativi

3.3 ALTRI SERVIZI

3.3.1 Legalizzazione documenti e apostille

Cos'è	<p>È la procedura formale con cui il Procuratore della Repubblica certifica l'autenticità della firma e della qualità di Pubblico Ufficiale (notaio o funzionario giudiziario) del soggetto che ha redatto l'atto.</p> <p>Avviene attraverso apposita attestazione del Pubblico Ministero su:</p> <ul style="list-style-type: none">• atti notarili;• certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari (certificato penale, carichi pendenti, asseverazioni). <p>Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 l'adempimento richiesto è l'apostille, una specifica annotazione che prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione, che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato e che non richiede altre formalità.</p> <p>L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione. Trattasi di una specifica validazione che deve essere apposta sul documento originale rilasciato dalle autorità competenti del Paese emittente, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.</p> <p>Conseguentemente, chiunque abbia la necessita di fare valere in un paese aderente alla Convenzione un qualsiasi documento emesso da funzionari giudiziari del Circondario o da Notai basta che si rechi alla Procura competente per ottenere la annotazione della cosiddetta apostille sul documento. Per tutti gli altri Paesi si effettua la legalizzazione, che consiste nella sottoscrizione del Procuratore della Repubblica a cui deve far seguito il visto del Consolato, a pagamento.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato (inclusi i cittadini stranieri) o un suo delegato; il genitore esercente la potestà o il tutore, nel caso di minorenni o interdetti.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• fotocopia del documento di identità del firmatario;• delega sottoscritta dal richiedente il certificato;• fotocopia del documento di identità del delegato.

Come si richiede	<p>Con il deposito dell'atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati.</p> <p>Per la legalizzazione di atti amministrativi in lingua straniera occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la legalizzazione dell'originale da parte della Prefettura; • la traduzione e asseverazione della traduzione in Tribunale; • la legalizzazione in Procura della Repubblica secondo le norme previste.
Dove si richiede	<p>Presso la Procura, presentando la richiesta all'Ufficio Affari civili.</p> <p>Per gli atti firmati dall'Ufficiale di Stato Civile che abbia la firma depositata, la richiesta deve essere presentata presso la Prefettura.</p>
Costi	Non sono previsti costi
Tempi	3 giorni lavorativi

3.3.2 Istanza di dissequestro

Cos'è	È la richiesta di dissequestro e di restituzione dei beni (autovetture, oggetti o altro) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale.
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato; il genitore esercente la potestà o il tutore nel caso di minorenni o interdetti, l'avvocato munito di procura.</p> <p>Nel caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotocopia del documento di identità del firmatario; • delega sottoscritta dal richiedente il certificato; • fotocopia del documento di identità del delegato.
Come si richiede	<p>La richiesta può essere presentata presso lo sportello competente allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità; • la delega firmata dall'interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato); • l'atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d'identità del cliente (se la richiesta è depositata dall'avvocato difensore).
Dove si richiede	Alla Procura della Repubblica di Trapani, presentando la richiesta presso il Front Office incardinato presso l'ufficio Registro Generale.
Costi	Esente
Tempi	La richiesta è valutata dal Pubblico Ministero competente senza vincoli temporali.

3.3.3 Permesso di colloquio con persona detenuta

Cos'è	<p>È l'autorizzazione per accedere al carcere e per un colloquio con una persona in stato di detenzione.</p> <p>Fino alla sentenza di primo grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi dal Magistrato che procede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;• il Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell'invio degli atti al dibattimento;• il Tribunale e/o dalla Corte d'Assise durante la fase dibattimentale. <p>Dopo la sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell'istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto.</p> <p>Il permesso di colloquio può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• permanente, quindi valido per più visite;• ordinario, quindi valido per una sola visita;• straordinario, quindi valido per una sola visita ma senza incidenza sul monte ore delle visite del detenuto. <p>I parenti e affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall'A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.</p> <p>La cadenza dei colloqui (mensile, settimanale, giornaliero) e le modalità (orari, prescrizioni) dipendono dalla normativa applicata dagli istituti penitenziari, ai quali occorre rivolgersi per ottenere le relative informazioni.</p>
Chi può richiederlo	<p>Possono richiedere il permesso di colloquio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i prossimi congiunti;• la persona convivente, qualora lo stato di convivenza risulti documentato;• altre persone, solo in casi particolari e per ragionevoli e motivate esigenze.

Come si richiede	<p>Per la richiesta di colloquio è necessario presentare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la domanda di colloquio;• copia di un documento di identità non scaduto (se il richiedente è straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto di ingresso in corsi di validità);• certificato di stato di famiglia se il richiedente è un congiunto.
Dove si richiede	<p>La richiesta deve essere presentata presso il Front Office incardinato presso l'ufficio Registro Generale.</p>
Costi	<p>Esente</p>
Tempi	<p>Il permesso di colloquio deve essere autorizzato dal Pubblico Ministero. Non sono previsti specifici tempi di risposta.</p>

3.3.4 Liquidazione spese di giustizia – Custodi Giudiziari

Cos'è	È la procedura per poter ottenere la liquidazione dei compensi dovuti ai Custodi Giudiziari per il deposito di autoveicoli, natanti e di ogni bene mobile loro affidato a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Chi può richiederlo	Il custode cui è stata affidata la custodia del bene
Come si richiede	<p>Successivamente al rilascio del bene a seguito di provvedimento di dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria il custode deve presentare istanza di liquidazione.</p> <p>Nell'istanza devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente;• i recapiti telefonici e telematici;• il numero di procedimento penale e del Magistrato competente;• la somma richiesta;• copia del verbale di rilascio relativo al bene per il quale si chiede la liquidazione dei compensi.
Dove si richiede	La richiesta di liquidazione dell'indennità di custodia è presentata all'ufficio del Front Office incardinato presso l'Ufficio Registro Generale, o mediante l'utilizzo della apposita piattaforma informatica accessibile dal sito https://lsg.giustizia.it
Costi	Non sono previsti costi
Tempi	La liquidazione dei compensi è effettuata 30 giorni dopo la comunicazione al beneficiario e alle parti interessate, del provvedimento di liquidazione emesso dall'Autorità giudiziaria.

3.3.5 Liquidazione spese di giustizia – Servizi di intercettazione e noleggio apparati

Cos'è	È la procedura per poter ottenere la liquidazione dei compensi dovuti per i servizi di intercettazione e il noleggio dei relativi apparati da parte dei soggetti fornitori dei servizi e delle attrezzature.
Chi può richiederlo	Il fornitore dei servizi e dei beni
Come si richiede	<p>Nell'istanza devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente;• i recapiti telefonici e telematici;• il numero di procedimento penale e del Magistrato competente;• la somma richiesta;• gli atti autorizzativi emessi dall'Autorità giudiziaria;• eventuali giustificativi dei costi per i quali si richiede la liquidazione.
Dove si richiede	La richiesta di liquidazione dell'indennità di custodia è presentata all'ufficio del Front Office incardinato presso l'Ufficio Registro Generale, o mediante l'utilizzo della apposita piattaforma informatica accessibile dal sito https://lsg.giustizia.it
Costi	Non sono previsti costi
Tempi	La liquidazione dei costi è di competenza dell'Autorità giudiziaria

3.3.6 Liquidazione spese di giustizia – Consulenti Tecnici d'Ufficio

Cos'è	È la procedura per poter ottenere la liquidazione dei compensi dovuti ai Consulenti Tecnici d'Ufficio per le prestazioni rese.
Chi può richiederlo	Il Consulente Tecnico che ha ricevuto un incarico nell'ambito di un procedimento penale.
Come si richiede	<p>Entro 100 giorni dal completamento dell'attività richiesta deve essere presentata l'istanza.</p> <p>Nell'istanza devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente;• i recapiti telefonici e telematici;• il numero di procedimento penale e del Magistrato competente;• la somma richiesta;• l'ammontare delle spese autorizzate e sostenute;• i documenti fiscali, in originale, comprovanti le spese sostenute, in regola con le norme sull'imposta di bollo.
Dove si richiede	La richiesta di liquidazione dell'indennità di custodia è presentata all'ufficio del Front Office incardinato presso l'Ufficio Registro Generale, o mediante l'utilizzo della apposita piattaforma informatica accessibile dal sito https://lsg.giustizia.it
Costi	Non sono previsti costi
Tempi	La liquidazione dei compensi è effettuata 30 giorni dopo la comunicazione al beneficiario e alle parti interessate, del provvedimento di liquidazione emesso dall'Autorità giudiziaria.

3.4 INFORMAZIONI UTILI

3.4.1 Presentazione di denunce, querele ed esposti

Cos'è	<p>La denuncia è l'atto facoltativo con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none">• se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato;• se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;• se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;• se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvennga qualsiasi esplosivo;• se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo;• nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive. <p>La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ritiene di essere vittima di un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.</p> <p>È possibile ritirare la querela precedentemente proposta (remissione) tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.</p> <p>L'esposto è la segnalazione che il cittadino fa all'Autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un'ipotesi di reato.</p>
Chi può richiederlo	Chiunque ne abbia interesse

Come si richiede	<p>Denunce, querele ed esposti devono essere presentati personalmente dal sottoscrittore con allegata fotocopia del documento di identità. La sottoscrizione va effettuata alla presenza del cancelliere.</p> <p>Nel caso di presentazione da parte di persona diversa dal sottoscrittore deve essere allegata procura speciale con firma autenticata. Se il depositante è il difensore del denunziante-querelante, deve essere allegata nomina di difensore di fiducia e procura speciale autenticata dal difensore stesso.</p> <p>N.B. Allo stato attuale, le denunce, querele ed esposti diretti alla Procura non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.</p> <p>La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta e deve contenere l'esposizione dei fatti. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.</p> <p>Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre a essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.</p> <p>La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato (6 mesi per reati contro la libertà sessuale).</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Commissariati della Polizia di Stato • Stazioni Carabinieri • Comandi della Guardia di Finanza • Comandi della Polizia Municipale • Ufficiale di Polizia Giudiziaria di turno presso la Procura della Repubblica
Costi	<p>Esente</p>

3.4.2 Autocertificazione

Cos'è	<p>È la facoltà di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato.</p> <p>Nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ACER, etc.) i certificati sono obbligatoriamente sostituiti da autocertificazioni.</p> <p>Sono previsti due tipi di dichiarazioni sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione sostitutiva di certificazione;• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. <p>Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.</p> <p>Il rilascio di dichiarazioni non vere, la formazione di atti falsi o l'uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'autore decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.</p> <p>Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.</p>
Chi può richiederlo	<p>I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.</p>

Come si richiede	<p>Deve essere redatta in carta libera e sottoscritta una dichiarazione attestante gli stati, i fatti o le qualità personali richieste. La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma apposta dall'interessato in fondo all'auto-certificazione non deve essere autenticata.</p> <p>Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.</p>
Costi	Esente

TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA

È lo schema di determinazione del costo del rilascio copie di atti, sentenze, ordinanze, etc. in base al numero di pagine rilasciate e all'urgenza/non urgenza del rilascio. I diritti di copia sono pagati in marche da bollo, acquistabili nelle Tabaccherie autorizzate.

Diritti di copia senza certificazione di conformità

N. pagine	Diritti di copia forfettizzato
1 - 4	€ 1,38
5 - 10	€ 2,76
11 - 20	€ 5,52
21 - 50	€ 11,06
51 - 100	€ 22,10
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Diritti di copia con certificazione di conformità

N. pagine	Senza urgenza	Con urgenza
1 - 4	€ 11,06	€ 33,18
5 - 10	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 18,42	€ 55,26
51 - 100	€ 27,63	€ 82,89
Oltre le 100	€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,18 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

ACRONIMI, ABBREVIAZIONI

ACRONIMI	DEFINIZIONI
Art./Artt.	Articolo/Articoli
Segg.	Seguenti
C.C./C.P.C.	Codice Civile/Penale di Procedura Civile
C.P./C.P.P.	Codice Penale/Penale di Procedura Penale
Disp. Att.	Disposizioni attuative
G.I.P./ G.U.P	Giudice delle Indagini Preliminari/Giudice dell'Udienza Preliminare
P.M.	Pubblico Ministero
N.C.R.	Non costituenti reato

GLOSSARIO

CARTELLA ESATTORIALE

Cartella di pagamento notificata al debitore iscritto sul ruolo delle imposte e contenente l'intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

CERTIFICATO IN CARTA SEMPLICE

Esente bollo, ma per cui è dovuto il pagamento dei diritti di cancelleria.

DOMANDA/ISTANZA/RICORSO IN CARTA LIBERA/SEMPLICE

Redatta liberamente, senza l'utilizzo di modulistica, con l'indicazione delle informazioni richieste.

IMPUGNAZIONE

Rimedio giuridico che consente di chiedere un controllo di un provvedimento (che si ritiene, in tutto o in parte, viziato) da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

NOTIFICAZIONE

Attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PROCESSO

Insieme di attività attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti a un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati, le parti del giudizio, e mira a una pronuncia finale, il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza, che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

SENTENZA/SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

Provvedimento giurisdizionale contenente una decisione emanata dal Giudice nel processo e la sua motivazione. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sentenza passata in giudicato è irrevocabile (ovvero superato il termine necessario per poterla impugnare).

UDIENZA

Lasso di tempo giornaliero entro il quale si svolge l'attività giudiziaria diretta alla celebrazione dei dibattimenti e alla trattazione delle cause civili o penali da parte dei Giudici: essa ha luogo in apposite aule d'udienza. Nel corso di una stessa udienza possono essere trattati più procedimenti.

INDIRIZZI UTILI

Ufficio	Funzioni	E-mail
Tribunale	Giudizio di primo grado per le cause di maggior valore in materia civile e penale; giudizio di secondo grado rispetto alle sentenze del Giudice di Pace.	tribunale.trapani@giustizia.it
Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (U.N.E.P.)	Notifica degli atti processuali; esecuzione alle sentenze dei Giudici (attraverso pignoramenti e altre procedure esecutive); redazione dell'atto di protesto.	unep.tribunale.trapani@giustizia.it

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del Progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Carta dei Servizi della Procura della Repubblica di Trapani è stata realizzata nell'ambito del progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che ha visto coinvolto Lattanzio e Associati.

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.